



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**



**SECONDO ATTO INTEGRATIVO
ALLA CONVENZIONE DEL 1° DICEMBRE 2020**

TRA

Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN, (di seguito, *Ente Aderente*), con sede in Roma, Via Capitan Bavastro 116, in persona del Direttore e Rappresentante legale *pro tempore*, Avv. Maurizio Pernice;

E

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.p.A. - INVITALIA, società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, Codice Fiscale 05678721001, Partita IVA 05678721001, e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al n. 05678721001, (di seguito, *INVITALIA*), in persona dell'Amministratore Delegato e Rappresentante legale *pro tempore*, Dott. Bernardo Mattarella

PREMESSO CHE

1. l'Ente Aderente, istituito con Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i., ai sensi degli articoli 1 e 6 del medesimo decreto, è l'autorità nazionale di regolazione tecnica in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom;
2. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 6 del citato Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, l'Ente Aderente è dotato di "piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione";
3. l'Ente Aderente, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, ha attribuito particolare attenzione, in fase di programmazione, alle attività di monitoraggio ambientale e all'implementazione delle relative strutture tecniche di sorveglianza ubicate sul territorio nazionale, soprattutto al fine di prevenire e contrastare situazioni di emergenza, tenuto conto che i controlli sulla radioattività ambientale consistono anche nella raccolta immediata di dati ai fini di pronto allarme in casi di eventi particolari;
4. l'Ente Aderente dal 2020 ha iniziato ad implementare l'attuale sistema di monitoraggio con stazioni ad altissima sensibilità in grado di misurare tracce di radioattività nel particolato atmosferico mediante la selezione del fornitore di detti impianti e dei connessi servizi e lavori necessari per l'installazione degli stessi, ed il relativo affidamento, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
4. INVITALIA, istituita con D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, ha lo scopo, tra l'altro, di dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, configurandosi, a seguito dell'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), e in particolare delle disposizioni di cui al relativo articolo 1, co. 459-463, "quale ente strumentale dell'Amministrazione Centrale" come espressamente definita dalla



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**



Direttiva 27 marzo 2007 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico;

5. il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, così come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale;

6. il D.Lgs. n. 50 del 2016 ha previsto, all'articolo 38, co. 1, che INVITALIA sia iscritta di diritto nell'elenco istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;

7. In data 1° dicembre 2020 è stata sottoscritta la convenzione con la quale l'Ente Aderente ha attivato Invitalia quale Centrale di Committenza per la fornitura di 17 nuove centraline di misurazione del rateo di dose gamma ambientale e per la fornitura e installazione di due stazioni ad alto volume di monitoraggio delle concentrazioni di radioattività nel particolato atmosferico;

8. Con atto integrativo sottoscritto il 24 e il 26 novembre 2021 Invitalia e l'Ente Aderente hanno prorogato la citata convenzione per acquisire un'ulteriore fornitura di 26 centraline, con l'obiettivo di proseguire nel programma di rinnovamento e potenziamento delle reti automatiche di monitoraggio, ed in particolare della Rete Gamma;

9. L'Ente aderente intende integrare il sistema di monitoraggio con ulteriori stazioni automatiche ad alta sensibilità per potenziare e completare la rete REMRAD;

10. Con nota del 16 novembre 2022 l'Ente Aderente ha manifestato l'intenzione di avvalersi ancora di Invitalia quale centrale di committenza per avviare un'altra procedura di affidamento per la fornitura di due stazioni automatiche di monitoraggio della radioattività nel particolato atmosferico per potenziare la rete REMRAD e ha chiesto a tal fine di prorogare la convenzione anche per l'anno 2023;

11 L'Ente Aderente ha interesse a prevedere nella procedura di affidamento l'opzione per la fornitura di ulteriori due stazioni al fine di completare la rete REMRAD;

10. Alla luce di quanto precede, l'Ente Aderente e INVITALIA (di seguito, congiuntamente, le Parti) intendono stipulare il presente secondo atto Integrativo alla Convenzione del 1° dicembre 2020 già integrata con atto del 26 novembre 2021;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse al presente atto formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. 2 – Oggetto

Con il presente atto, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2.1, lett. i della citata Convenzione del 1° dicembre 2020 e dall'art. 2 dell'atto integrativo del 26 novembre 2021, l'Ente Aderente si impegna ad attivare INVITALIA, quale Centrale di Committenza per l'ulteriore fornitura di 2 stazioni automatiche di monitoraggio della radioattività nel particolato atmosferico sempre con



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**



l'obiettivo di proseguire nel programma di rinnovamento e potenziamento delle reti automatiche di monitoraggio REMRAD, con la previsione dell'opzione ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett.a) per la fornitura di altre due stazioni automatiche di monitoraggio al fine di completare la già menzionata rete REMRAD.

ART. 3 – Risorse finanziarie aggiuntive

Le Parti convengono che l'importo massimo delle somme che saranno assegnate a favore di INVITALIA per le nuove attività di cui al precedente articolo 2, del presente Atto Integrativo è pari a € 47.500,00 (euro quarantasettemilacinquecento/00) oltre € 10.450,00 (euro diecimilaquattrocentocinquanta/00) per IVA, per complessivi € 57.950,00 (euro cinquantasettemilanovecentocinquanta/00) che trova copertura finanziaria in termini di competenza e cassa, nel capitolo delle spese in conto capitale n. 22009 "Impianti" del preventivo finanziario 2022 dell'Ente Aderente, e che tali somme saranno oggetto di rendicontazione ai sensi dell'articolo 4, della convenzione del 1 dicembre 2020.

ART. 4 – Proroga della durata

A modifica di quanto previsto dall'art. 7, comma 7.1 della citata Convenzione del 1° dicembre 2020 come integrato dall'art. 4 dell'atto del 26 novembre 2021, per effetto di quanto previsto dal presente atto la durata della Convenzione medesima è fissata al 31 dicembre 2023.

ART. 5- Disposizioni finali

Restano invariate tutte le disposizioni e gli allegati della Convenzione Quadro non espressamente modificate dall'atto integrativo del 26 novembre 2021 e dal presente atto Integrativo.

La presente Convenzione è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma digitale sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN

Direttore

Avv. Maurizio Pernice

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.p.A. – INVITALIA

Amministratore Delegato

Dr. Bernardo Mattarella